



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E
AMBIENTE



DSSA/GM/er

Università degli Studi di Milano

Prot. 0120814/20

del 1/12/2020

**Ai Direttori delle
Scuole di Specializzazione**

Ai Medici Specializzandi

p.c. Direzione Risorse Umane

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione/denuncia infortunio lavorativo Medici specializzandi: competenza dell'Azienda sanitaria ospitante.

La Direzione Regionale Lombardia, con lettera U.INAIL.13000.27/11/2020.0058929, ha chiarito che l'Azienda sanitaria ospitante è il soggetto tenuto a compilare e a trasmettere a INAIL la denuncia telematica in caso di infortunio occorso ai medici specializzandi in formazione specialistica presso le Aziende ospedaliere.

Si invitano pertanto i medici specializzandi a rivolgersi per la denuncia in caso di infortunio lavorativo alle strutture ospedaliere ospitanti e non più a questa Direzione.

La relativa procedura di denuncia infortunio gestita da questa Direzione cesserà al 31/12/2020.

Per completezza di informazione si allega la lettera dell'INAIL-Direzione Regionale Lombardia.

Con i migliori saluti.

IL DELEGATO RESPONSABILE
(Dott. Ing. Giovannino Messina)

All.: c.s.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA**Classificazione della Direzione regionale Lombardia****Processo:** Lavoratori**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi**Attività:** indirizzi normativi/operativi**Tipologia:** indirizzi normativi/operativi**Fascicolo:** 2020**Sottofascicolo:** Medici specializzandi**Protocollo:** sìUfficio POAI
Processo LavoratoriUniversità degli studi di Milano
Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente
direzione.sicurezza@unimi.itUniversità degli studi di Milano
servizio.prevenzione@unimib.it

Oggetto: competenza denuncia infortunio lavorativo occorso a medici con contratto di formazione specialistica in applicazione del D.Lgs. 368/1999.

Al fine di gestire correttamente le procedure relative agli infortuni occorsi ai medici specializzandi, iscritti presso l'Ateneo e svolgenti attività formativa presso le Aziende Sanitarie in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, si chiarisce quanto segue.

Posto che l'art. 41, comma 3, del citato Decreto legislativo dispone che l'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, è stato chiesto di chiarire quale sia il soggetto, Azienda sanitaria o Università di appartenenza, tenuto a compilare e a trasmettere all'Inail la denuncia in caso di infortunio.

In merito si conferma che la suddetta competenza è in capo all'Azienda sanitaria ospitante che, in caso di infortunio occorso a medici in formazione specialistica, è tenuta a compilare e trasmettere all'Inail la denuncia di infortunio telematica con anche l'indicazione dei dati retributivi previsti nell'apposita sezione del servizio on line.

Sebbene la corresponsione del trattamento economico sia a carico dell'Università di appartenenza, il denunciante avrà cura di compilare la sezione Datore di lavoro - Corrispondenza e Pagamenti, dove è specificato che la somma dovuta per l'indennità di temporanea assoluta sarà erogata direttamente al lavoratore oppure sarà rimborsata al

datore di lavoro, qualora quest'ultimo sia stato autorizzato dall'Inail ad anticipare le indennità di inabilità temporanea assoluta ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ovvero sia tenuto a erogare al lavoratore infortunato l'intero trattamento economico in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In assenza di tale indicazione, l'Inail provvede ad erogare l'indennità di temporanea assoluta per l'evento infortunistico direttamente al medico specializzando.

Appare indubbio che gli importi percepiti dal medico specializzando o dall'Azienda sanitaria dovranno essere rimborsati all'Università se quest'ultima anticipa lo stipendio in caso di assenza per infortunio.

Tenuto conto che le prassi applicative osservate fino ad ora da codesti atenei sono diverse da quanto qui rappresentato, tenuto conto altresì dell'emergenza COVID-19 in atto, si rassicura in merito alla gradualità dell'applicazione delle soprariportate modalità di trasmissione delle denunce di infortunio relative ai medici specializzandi.

Cordiali saluti.

Il Direttore regionale
Dott.ssa Alessandra Lanza

